

Classificazione documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388/2000 - ID 1615

Premessa

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.Lgs. n.163/2006. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI

I chiarimenti sono visibili sui siti: www.mef.gov.it-www.consip.it-www.acquistinretepa.it

1) Domanda

In riferimento a quanto previsto al punto 13.11.1.1 ed in particolare alla seguente definizione:

"Gas1 : prezzo unitario del gas naturale (incluse le Imposte al netto dell'IVA) definito dall'AEEGSI per le utenze con consumi inferiori a 1.400 mc/anno vigente alla data di attivazione della Convenzione, definito come media pesata dei prezzi unitari per l'anno antecedente alla data di attivazione;"

si chiede di voler valutare l'opportunità di sostituire l'inciso "antecedente alla data di attivazione con il seguente "del periodo di riferimento da revisionare".

Infatti, il permanere della formulazione originaria comporta un evidente disallineamento tra costi e ricavi, a causa di un ritardo di un anno tra prezzo del gas acquistato/consumato/fornito e prezzo del gas revisionato,

Esempio:

REVISIONE RICAVI GAS NATURALE

Prima revisione

GAS1: Prezzo unitario (...) vigente alla data di attivazione della convenzione, definito come media pesata dei prezzi unitari per l'anno antecedente alla data di attivazione

Gas0; Prezzo unitario (..) vigente alla data della scadenza fissata per la ricezione delle offerte di cui al bando di gara.

Revisioni successive;

GAS N: media pesata dei prezzi (...) vigenti nel periodo di riferimento N (...)

GAS N-l: media pesata dei prezzi (...) vigenti nel periodo di riferimento N-1

Matematicamente significa che:

Se attivo il contratto nell'anno termico 2016-2017

GAS0; marzo 2016 (corretto)

GAS 1: media Prezzo 2015-2016 (errato)

Classificazione documento: Consip Public

Revisione 2017-2018 fino alla fine del contratto

GAS N: media P: 2016-2017 (errato)

GAS N-1: media P: 2015-2016 (errato)

Si evidenzia inoltre che in tale contesto, l'ultimo anno di vigenza contrattuale non risulta assoggettato a revisione.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 1 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara ed in particolare il seguente passaggio: *“La prima revisione è effettuata contestualmente all'attivazione della Convenzione come di seguito descritto. Le successive revisioni vengono effettuate al termine del secondo trimestre di riferimento di ogni anno e i prezzi $PU_{A,i,N}$ così revisionati valgono per la fatturazione (a conguaglio) della componente “E” del servizio “A” erogato nel periodo di riferimento antecedente alla revisione stessa (primo e secondo trimestre dell'anno in corso e terzo e quarto trimestre dell'anno precedente) e per la fatturazione (in acconto) della componente “E” del servizio “A” per il periodo di riferimento successivo (terzo e quarto trimestre dell'anno in corso e primo e secondo trimestre dell'anno successivo).”*

2) Domanda

E' ammessa la non corrispondenza fra la percentuale di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2 tabella 1 e 2 del Bando di Gara, e la percentuale di partecipazione all'ATI? Per esempio, una società che possiede lo 00% dei requisiti di fatturato in un lotto, può partecipare allo stesso lotto in ATI con una percentuale del 20% tenuto conto che nel complesso dell'ATI i requisiti sono tutti soddisfatti?

Risposta

Si conferma. La *lex specialis* di gara, in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, non richiede né in capo alla mandataria né in capo alla mandante la corrispondenza tra la percentuale di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2 lett. a) tabelle 1 e 2 del Bando di Gara e la percentuale di partecipazione al RTI. Si precisa altresì che la stessa *lex specialis* non prescrive, in caso di RTI, il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime rispetto ai requisiti di fatturato.

É pertanto possibile che un'impresa che possieda lo 0% del requisito del fatturato possa partecipare in un RTI con una percentuale di partecipazione del 20%; resta comunque fermo che:

- i) il RTI nel suo complesso deve soddisfare tutti i requisiti richiesti nel Bando di gara;
- ii) la mandataria deve possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 17.2 lett. a) sia della Tabella 1 che della Tabella 2, in misura maggioritaria in senso relativo.

3) Domanda

E' ammesso il ricorso all'avvalimento interno fra società che partecipano alla gara nello stesso costituendo raggruppamento, così come indicato nella determina AVCP n.2/2012? Più in specifico, volendo ricorrere all'opportunità offerta dall'amministrazione di variare la percentuale di partecipazione al raggruppamento e anche la capogruppo nei singoli lotti, chiediamo se è possibile per una società che in un determinato lotto partecipa come mandante, assumere il ruolo della capogruppo in un altro lotto e non avendone i requisiti, ricorrere all'avvalimento della società che nel lotto precedente rivestiva la qualifica di capogruppo e che possiede i requisiti richiesti per entrambe i lotti?

Risposta

E' ammesso il ricorso al c.d. avvalimento “interno” tra imprese dello stesso RTI.

Classificazione documento: Consip Public

Pertanto, è possibile per una società, che in un determinato lotto partecipa come mandante, assumere in un altro lotto il ruolo della capogruppo ricorrendo all'avvalimento con società mandante del RTI, che in altro lotto riveste a sua volta la qualifica di capogruppo.

Tuttavia, l'ausiliaria deve possedere i requisiti di partecipazione in misura sufficiente e tale da consentirle la partecipazione ai suddetti Lotti sia come mandataria di un Lotto che come mandante ausiliaria dell'altro lotto, essendo escluso che la stessa impresa possa utilizzare un dato requisito più di una volta.

Resta altresì ferma la regola prevista nel Disciplinare di gara per cui il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere il requisito di cui al punto 17.2 lett. a) Tabelle 1 e 2 del Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti cui intende partecipare, tenendo conto che, per ogni Lotto al quale il RTI partecipa, la mandataria deve possedere i requisiti di cui al punto 17.2 lett. a) sia della Tabella 1 che della Tabella 2, in misura maggioritaria in senso relativo.

Il concorrente dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara in caso di ricorso all'avvalimento.

4) Domanda

Volendo partecipare a diversi lotti, essendo un costituendo RTI che intende, nei diversi lotti, pur mantenendo la medesima composizione, variare le percentuali di partecipazione e i ruoli occupati dalle diverse società, si richiede se è possibile, all'interno del plico di gara, inserire non direttamente le buste A, B e C ma buste per ogni lotto contenenti a loro volta le buste A, B e C. In tal modo, rispetto a quanto indicato nel disciplinare ci sarebbe una busta A per ogni lotto e non sarebbe necessario apportare confuse e ingenti modifiche all'allegato 1.

In alternativa, dovendo presentare le buste come previsto nel Disciplinare, nell'Allegato 1 la parte relativa all'impegno a conferire mandato alla capogruppo dovrà essere indicato per ogni lotto?

Risposta

Non si conferma.

Come stabilito nel Disciplinare di gara, è necessario produrre in un unico plico una sola busta A e tante buste B e C quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. Si conferma altresì quanto previsto dalla *lex specialis* sulla possibilità di mutare il ruolo di mandataria e mandante e la ripartizione delle attività tra le imprese membri del RTI nei diversi Lotti. Tale informazione dovrà esser resa ripetendo più volte la tabella di cui al punto 19, lett. b) dell'Allegato 1 "Dichiarazione necessaria" come segue:

Lotto n. X												
Impresa			Servizio "A"	Servizio "B"	Servizio "C"	Servizio "D"	Servizio "E"	Servizio "F"	Attività per cui è richiesta l'attestazione SOA		Attività per cui sono richieste le abilitazioni ex D.M. n. 37/2008	Attività per cui è richiesta l'abilitazione al ruolo di Terzo Responsabile
Denominazione	Ruolo (mandataria/mandante)	Quota di partecipazione totale							OG11	OG1		
...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%

Lotto n. Y												
Impresa			Servizio "A"	Servizio "B"	Servizio "C"	Servizio "D"	Servizio "E"	Servizio "F"	Attività per cui è richiesta l'attestazione SOA		Attività per cui sono richieste le abilitazioni ex D.M. n. 37/2008	Attività per cui è richiesta l'abilitazione al ruolo di Terzo Responsabile
Denominazione	Ruolo (mandataria/mandante)	Quota di partecipazione totale							OG11	OG1		
...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%
...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%	...%

In caso di partecipazione a più Lotti, l'impegno a conferire mandato alla capogruppo indicato nell'Allegato 1, al punto 19, lettera c), secondo il quale *"in caso di aggiudicazione si impegna a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate"*, ancorché ripetuto una sola volta, si intende comunque riferito ad ogni Lotto per il quale il RTI presenta offerta, anche nel caso in cui la mandataria sia diversa nei diversi Lotti.

5) Domanda

Con riferimento al bando di gara ed, in particolare, al punto 17.2, lettera a) tabella 2 si chiede quanto segue: Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2, lettera a) tabella 2 del Bando di gara, chiediamo di confermare che il possesso di tali requisiti possa essere comprovato con produzione di certificazioni che attestino la prestazione di servizi di: "Manutenzione e riparazione di beni, apparecchiature e impianti, attrezzature e impianti di riscaldamento e aria condizionata dell'area ospedaliera e fornitura di energia termica (acqua calda sanitaria, acqua fredda e acqua calda per climatizzazione e vapore per umidificazione, lavanderia e sterilizzazione)".

Risposta

Si conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2, lettera a) tabella 2 del Bando di gara può essere comprovato con la produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino la prestazione dei servizi indicati nel quesito. Resta fermo quanto previsto nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara in ordine alle modalità di comprova ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006.

6) Domanda

La Società XXXX, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, intende segnalare a codesta Stazione appaltante alcuni aspetti disciplinati dalla Convenzione e dal relativo Capitolo tecnico che, a nostro giudizio, devono essere sottoposti ad una integrazione ovvero ad un chiarimento.

Ci riferiamo all'art. 13.11 del Capitolato tecnico che disciplina tutto quanto concerne l'applicazione della "Revisione dei prezzi unitari della componente E". In particolare, sono emerse notevoli criticità per quanto attiene l'applicazione nei prossimi anni della revisione dei prezzi del gas metano.

Classificazione documento: Consip Public

Al riguardo il Governo, come noto, nell'ambito del DDL "concorrenza", approvato in Consiglio dei Ministri a febbraio scorso e che attualmente sta terminando il proprio iter di approvazione presso uno dei rami del Parlamento, prevede l'abolizione, dal 2018, del cosiddetto "Mercato Tutelato" con conseguente passaggio al "Mercato libero".

Tenuto conto che il Capitolato tecnico, riguardo la revisione dei prezzi del gas metano, fa riferimento proprio al mercato tutelato che, come detto, è presumibilmente destinato ad essere abolito a far data dal 2018 (vedi art. 13.11 pag. 138 del Capitolato tecnico) e che il predetto articolo 13.11 del Capitolato tecnico non prevede alcuna clausola che possa aiutare le Parti (Fornitore/Consip/Amministrazioni contraenti) ad individuare, dal 2018 in avanti, un nuovo sistema di revisione dei prezzi del gas metano, i concorrenti si troveranno a dovere sostenere, al momento di formulare la propria offerta, un'alea di incertezza particolarmente rilevante che incide circa per l'ottanta per cento sul valore economico degli ordinativi di fornitura.

In considerazione di tutto quanto sopra indicato riteniamo necessario che l'art.13.11 del Capitolato tecnico, con riferimento alla parte riguardante la revisione dei prezzi della componente E relativa al gas metano, venga sostituita da una nuova metodologia di revisione che possa essere adottata anche oltre il 2018 consentendo pertanto a tutte le Parti (Fornitore/Consip/Amministrazioni contraenti) una maggiore certezza e linearità nella determinazione dei costi. Se codesta Stazione appaltante ritenesse di accogliere detta istanza di seguito formuliamo, sin da subito, alcune ipotesi di metodologie utili al calcolo della revisione prezzi del gas metano.

Al momento codesta Stazione appaltante utilizza già, nell'ambito delle gara per l'acquisto del gas (Consip Gas 8), una formula che consentirebbe di garantire nel tempo l'individuazione di tutti i parametri necessari alla revisione dei prezzi .

Si rileveranno pertanto le variazioni trimestrali del Pfor cui si sommerà uno spread prefissato per tutta la durata contrattuale, per determinare il valore della materia prima.

A detto valore si sommeranno tutte le componenti di trasporto, gestione del contatore e gli oneri di sistema, le accise e le addizionali regionali in vigore in ogni ambito territoriale.

Nell'allegato A alla presente si riporta nello specifico un'ipotesi applicativa di quanto sino ad ora illustrato.

In alternativa alla soluzione indicata al paragrafo che precede, chiediamo che codesta Stazione appaltante integri il testo del citato art. 13.11 indicando sin d'ora quale sarà il metodo di determinazione della revisione prezzi del gas metano ove, come presumibile, venga abolito il mercato tutelato.

Allegato A

Ipotesi Revisione Prezzi Unitari componente energetica "E" Servizio Energia "A"

La revisione dei prezzi, sia per il gasolio che per il metano, è calcolata alla scadenza di ogni Trimestre di Riferimento esclusivamente per la quota relativa al combustibile, assunta convenzionalmente pari al 80% del Prezzo Unitario (PU).

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata attraverso l'indice di riferimento (Ir), da applicare alla seguente espressione:

Ir = indice di riferimento troncato alla quinta cifra decimale.

I Periodi di Riferimento (trimestri o porzione di trimestri) si intendono numerati progressivamente, a partire dalla data di attivazione della Convenzione fino al termine di validità del Contratto di Fornitura.

La prima revisione verrà effettuata alla data di attivazione della Convenzione; le successive revisioni verranno effettuate al termine del primo trimestre di riferimento e varranno per l'anno successivo. Non sono ammesse revisioni retroattive.

$$PUN = PUN-1 \times (0,25 + 0,80 \times Ir)$$

Dove:

Classificazione documento: Consip Public

PUN = Prezzi Unitari dovuti al Fornitore per il Servizio erogato nel Trimestre di Riferimento N, arrotondati alla sesta cifra

PUN-1 = Prezzi Unitari dovuti al Fornitore per il Servizio erogato nel Trimestre di Riferimento N-1, arrotondati alla sesta cifra decimale;

Ir = indice di riferimento arrotondato alla quarta cifra decimale.

I Trimestri di Riferimento si intendono numerati progressivamente, a partire dalla data di attivazione della Convenzione fino al termine di validità del contratto. I Trimestri di Riferimento tipo sono: 1 gennaio - 31 marzo; 1 aprile - 30 giugno; 1 luglio - 30 settembre; 1 ottobre - 31 dicembre.

Per gli Impianti di Climatizzazione Invernale alimentati a GPL, metano o altro combustibile gassoso o solido, l'indice di riferimento Ir è pari a: GASN/GASN-1

Definizioni GasN prezzi unitari del gas naturale con la formula che segue

$GasN = PforN + Spread + Servizi\ di\ rete\ e\ Oneri\ di\ sistema + Accise + Addizionali\ Regionali$

Dove:

Materia prima gas naturale:

PFORN: espresso in Eurocent/smc, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. Detto valore sarà differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; infine sarà conteggiato ad un PCS di 38.52

QTmcv quota maggiorazione CV

Servizi di rete e oneri di sistema:

Distribuzione e misura ($\tau1$, $\tau3$), trasporto (QT), oneri a copertura dei costi per: qualità (RS), perequazione (UG1), clienti disagiati (GS), risparmio energetico (RE), compensazione quota commercializzazione (UG2), interruzione, squilibri meccanismi perequativi e servizio fornitori transitori (UG3)

Accise ed Addizionali Regionali

Si conteggeranno le Accise Civili applicabili al V° scaglione e le addizionali Regionali vigenti nel territorio ove si effettua la prestazione

I valori in precedenza indicati verranno calcolati per ogni ambito territoriale per il V° scaglione di consumo, vigenti nel Trimestre di Riferimento N. Tale media è pesata in funzione dei giorni di validità, all'interno del Trimestre di Riferimento N, di ognuno dei prezzi sopra indicati. Inoltre sarà recepita ogni eventuale introduzione di nuovi parametri da parte dell'AEEGSI relativamente ai servizi di rete od oneri di sistema.

Definizioni GasN-1 prezzi unitari del gas naturale con la formula che segue

$GasN-1 = PforN-1 + Spread + Servizi\ di\ rete\ e\ Oneri\ di\ sistema + Accise + Addizionali\ Regionali$

Dove:

Materia prima gas naturale:

PFORN-1: espresso in Eurocent/smc, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. Detto valore sarà differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale; infine sarà conteggiato ad un PCS di 38.52.

QTmcv quota maggiorazione CV

Classificazione documento: Consip Public

Servizi di rete e oneri di sistema:

Distribuzione e misura (τ_1 , τ_3), trasporto (QT), oneri a copertura dei costi per: qualità (RS), perequazione (UG1), clienti disagiati (GS), risparmio energetico (RE), compensazione quota commercializzazione (UG2), interruzione, squilibri meccanismi perequativi e servizio fornitori transitori (UG3)

Accise ed Addizionali Regionali

Si conteggeranno le Accise Civili applicabili al V° scaglione e le addizionali Regionali vigenti nel territorio ove si effettua la prestazione

I valori in precedenza indicati verranno calcolati per ogni ambito territoriale per il V° scaglione di consumo, vigenti nel Trimestre di Riferimento N. Tale media è pesata in funzione dei giorni di validità, all'interno del Trimestre di Riferimento N, di ognuno dei prezzi sopra indicati. Inoltre sarà recepita ogni eventuale introduzione di nuovi parametri da parte dell'AEEGSI relativamente ai servizi di rete od oneri di sistema.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 1 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

7) Domanda

Relativamente ai requisiti di ammissione per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), si richiede se una società con fatturato specifico di cui al punto 17.2 Capacità Economica Finanziaria – tabella 2 del Bando di Gara pari ad euro zero, può associarsi ad un RTI che sia in possesso della totalità di tale requisito, e partecipare all'RTI ed eseguire i servizi per una percentuale pari al proprio fatturato di cui alla tabella 1 punto 17.2 Capacità Economica Finanziaria del bando di Gara.

Risposta

Una società con fatturato specifico di cui al punto 17.2 Capacità Economica Finanziaria – tabella 2 del Bando di Gara pari ad euro zero, può associarsi ad un RTI che sia in possesso della totalità di tale requisito, ma non può rivestire il ruolo di mandataria del RTI.

Si veda la risposta alla domanda n. 2.

8) Domanda

In riferimento alla procedura in oggetto ed in relazione ai requisiti di capacità tecnica posti al punto III) 2.3. lett. a) [SOA OG 11] e b) [SOA OG 1] del bando di gara, Vi chiediamo il seguente chiarimento:

- Rammentato sinteticamente – che per tutti i lotti, la classifica richiesta in cat. OG 11 è sempre del tutto superiore a quella richiesta in Cat. OG 1 (mai inferiore alla III la class. Richiesta in cat. OG 11, mai superiore alla II la categoria richiesta in cat. OG1),
- Richiamati inoltre:
- L'Art. 12 del Decreto Legge – 28/03/2014, n. 47, conv. Con L. 80/2014 – che si trascrive;
 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
 2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria

prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

- Il disposto dell'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, che si trascrive: " Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".
- L'art. 107, comma 1, dello stesso DPR, a mente del quale: " Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
- L'art. 108 del DPR 207/2010, che si trascrive: " Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all'articolo 109, commi 1 e 2. (ora all'art. 12, comma 2, legge n. 80 del 2014). 2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109. 3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di

Classificazione documento: Consip Public

redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Tutto ciò richiamato, si chiede di precisare:

1. La categoria **prevalente** e quella **scorporabile**, indicandole rispettivamente nella Cat. OG 11, prevalente, e nella cat. OG 1, scorporabile;
2. Se sia ammissibile, richiamato il disposto dell'art. 92, **primo comma, sopra trascritto**, la partecipazione **di un concorrente sprovvisto** della citata cat. **OG 1**, che però sia in possesso di cat. **OG 11** class.VIII e pertanto in misura tale da assolvere anche il requisito in cat. **OG 1**, e che *dichiari di voler sub-appaltare il 100% delle attività OG 1* ad impresa in possesso di idonei requisiti;
3. Che in alternativa oppure in ogni caso, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito SOA in cat. OG1.
4. Che in ogni caso le opere in cat. OG1 sono **subappaltabili** al 100%.

Risposta

Si riportano di seguito le risposte ai singoli punti.

1. Si conferma che le lavorazioni della categoria OG11 devono considerarsi prevalenti, stante la rilevanza dell'importo richiesto per ogni Lotto per la relativa qualificazione e che le lavorazioni della categoria OG1 devono considerarsi scorporabili e pertanto subappaltabili integralmente.
2. E' possibile la partecipazione di un concorrente sprovvisto della citata categoria OG 1, che però sia in possesso di cat. OG 11, che dichiari di subappaltare il 100% delle attività OG 1 ad impresa in possesso dei prescritti requisiti. Tuttavia, in tal caso il concorrente deve possedere la qualificazione della categoria prevalente (OG11) per un importo pari alla somma del valore degli importi SOA relativi alle due categorie (OG11 + OG1). Trovano applicazione gli artt. 61 e 79 commi 3 e 4 del DPR 207/2010. Pertanto, un concorrente sprovvisto della citata cat. OG 1, ma in possesso della cat. OG 11 class. VIII, può partecipare ai Lotti per i quali la somma degli importi delle categorie OG11 e OG1 non superi l'importo della classifica VIII, incrementato come prescritto dalle sopra citate norme, dichiarando di subappaltare il 100% delle attività OG 1 ad impresa in possesso dei prescritti requisiti.

Si consideri il seguente esempio: *in caso di partecipazione del Concorrente A ai seguenti Lotti:*

Lotto	Importo SOA OG11 (Euro IVA esclusa)	Importo SOA OG1 (Euro IVA esclusa)
1	€ 1.905.000,00	€ 213.200,00
2	€ 1.702.500,00	€ 257.300,00
3	€ 3.802.500,00	€ 467.400,00
4	€ 2.985.000,00	€ 334.200,00
TOT	€ 10.395.000,00	€ 1.272.100,00

qualora il Concorrente A sia sprovvisto della qualificazione SOA OG1 (scorporabile) e dichiari di voler subappaltare il 100% delle attività OG1 ad impresa in possesso dei prescritti requisiti, dovrà possedere la

Classificazione documento: Consip Public

qualificazione SOA OG11 di importo corrispondente alla somma degli importi SOA OG11 e OG1 (€ 10.395.000,00 + € 1.272.100,00 = € 11.667.100,00); in tal caso è sufficiente il possesso della SOA OG 11 classifica VI (10.329.000,00), che viene incrementata ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, comma 2.

3. E' in ogni caso ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito SOA nella categoria OG1.
4. Le opere in categoria SOA OG1 sono integralmente subappaltabili.

9) Domanda

Con riferimento al Bando di gara avente ad oggetto l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388/2000 – ID 1615, si riporta qui di seguito richiesta di chiarimento:

Con riferimento al Bando di Gara pubblicato sulla GURI – Punto 14 “Cauzione e garanzie richieste”, ed in particolare a quanto indicato al proposito nel Disciplinare di Gara (Rif. Capitolo 2 – sezione Busta “A – Documenti” – voce f), si chiede se sono applicabili per il calcolo della riduzione di importo della cauzione provvisoria, in conformità all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., le ulteriori riduzioni disciplinate dall'art. 16 della Legge 28 dicembre 2015, n.221, in vigore all'atto della presentazione delle offerte.

In caso positivo si chiede inoltre di indicare l'eventuale documentazione da inserire nella busta A.

Risposta

Non sono applicabili alla presente gara le nuove norme relative alla riduzione di importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 della Legge 28 dicembre 2015, n.221, entrate in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara e dei suoi allegati. Si ribadisce, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, che il bando di gara e relativi allegati costituiscono la *lex specialis* della procedura rispetto alla quale l'eventuale *ius superveniens* che modifica le norme in essa indicate non ha effetti innovatori.

10) Domanda

ENERGIA ELETTRICA: Art. 13,2 Canone servizio elettrico "B".

E' corretto interpretare, che poiché le percentuali di consumo sulle fasce non sono uguali per tutte le tipologie di utenze degli edifici nei quali è attivabile la convenzione, verranno consuntivate e conguagliate in base ai dati rilevati dal software di gestione di cui al punto 11.3.2. con rilievo delle misure al POD applicando a ciascuna, il valore medio mensile del PUN su fascia indicato al paragrafo 13.2?

Risposta

Non si conferma quanto ipotizzato dal richiedente in quanto, come indicato al paragrafo 13.2 Canone Servizio Energetico Elettrico “B” del Capitolato Tecnico, il consumo energetico elettrico complessivo del k-esimo sistema edificio-impianto “ $F_{B,k}$ ” viene calcolato a partire da un consumo energetico elettrico complessivo “ F_{BSTk} ” in condizioni standard secondo le modalità definite nell'Appendice 12 al presente Capitolato Tecnico. Nel corso del Contratto di Fornitura sono esclusivamente possibili le variazioni del consumo energetico elettrico complessivo “ $F_{B,k}$ ”, di cui al paragrafo 13.2.1.

11) Domanda

ENERGIA ELETTRICA: Art. 13,2 Canone servizio elettrico "B"

Classificazione documento: Consip Public

E' corretto interpretare che I termini fissi delle componenti di prezzo verranno riconosciuti all'appaltatore, in base alla reale tipologia di utenza attivata, così come definite nel TIT (testo Integrato di trasmissione) delibera 654/2015/R/EEL e s.m.i. e pubblicate e aggiornate periodicamente dall'AEEGSI?

Risposta

Si conferma quanto riportato nel quesito. In particolare, in considerazione della Delibera 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel, si confermano altresì le tipologie di utenze, di cui al paragrafo 8.2 "Fornitura di Energia elettrica", per le quali non potrà essere richiesta l'attivazione del Servizio Energetico Elettrico:

- domestiche;
- in bassa tensione di illuminazione pubblica;
- in bassa tensione ricarica veicoli elettrici;
- in media tensione di illuminazione pubblica;
- in media tensione ricarica veicoli elettrici;

oltre che per le utenze in alta ed altissima tensione.

Tali utenze sono da intendersi quelle di cui lettere: a), b), c), e) ed f) per le sole utenze in media tensione ricarica veicoli elettrici, oltre alle lettere g), h) ed i) indicate nell'Allegato A, art. 2 "Ambito oggettivo" comma 2.2 causa della nuova Delibera 654/2015/R/eel.

12) Domanda

IMPIANTI DI COGENERAZIONE; Art. 7.3.1. Fornitura di energia elettrica da cogenerazione

E' corretto interpretare che, nel caso di attivazione della convenzione su un impianto di cogenerazione nuovo/esistente, l'appaltatore e l'ente debbano attenersi a quanto indicato nella delibera 578/2013/R/eel?

In merito ai corrispettivi, non essendo menzionati, è corretto interpretare che gli oneri SEU siano interamente a carico della stazione appaltante, sia in caso di mancata qualifica (per cause non imputabili all'appaltatore), sia in caso di qualifica?

Risposta

Si premette che il quesito non è chiaro e che con il termine "oneri SEU" si sono intese le condizioni tariffarie agevolate a carico di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU, ecc.), a copertura dei così detti "oneri di sistema" ovvero i costi per le attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

Si conferma l'obbligo di attenersi alla delibera 578/2013/R/eel e s.m.i..

Nello specifico, in base a quanto previsto al paragrafo 7.3.1 "Fornitura di energia da cogenerazione e trigenerazione" del Capitolato Tecnico:

- qualora si ricada nel caso 1 (Impianto di cogenerazione già presente) le derivanti condizioni tariffarie agevolate sono a beneficio dell'Amministrazione stessa;
- qualora si ricada nel caso 2 (Impianto di cogenerazione non presente) le condizioni tariffarie agevolate devono essere considerate nella determinazione del valore della componente energia elettrica EE_{COG} associato alla cogenerazione, e corrisposto dall'Amministrazione al Fornitore, in cui la quantità di energia Elettrica prodotta è moltiplicata per un Prezzo Unitario PU_b cui sono applicate le condizioni tariffarie agevolate. Sono altresì corrisposti al Fornitore le tariffe piene (senza agevolazione) in caso di mancata qualifica ma solo per comprovate cause non imputabili al Fornitore.

Classificazione documento: Consip Public

Inoltre si specifica che gli eventuali costi per la richiesta della qualifica SEU, così come tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione e dall'attuazione del progetto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, sono ricompresi nel canone come indicato al paragrafo 11.1 "Interventi di riqualificazione Energetica" e quindi a carico del Fornitore aggiudicatario.

13) Domanda

OIL: Art. 13.11.1.1. Revisione prezzi unitari relativi alla componente energetica "E"

E' corretto interpretare che, per la revisione dei Prezzi Unitari PU., successiva alla prima, per ciascuna i"esima tipologia di combustibile, per il Periodo di Riferimento "N" da revisionare si deve intendere che è quello dell'anno, o porzione di anno, appena terminato, e che i Prezzi Unitari PUN revisionati valgono per il Periodo di Riferimento "N" stesso?

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 1 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara ed in particolare il seguente passaggio: *"Le successive revisioni vengono effettuate al termine del secondo trimestre di riferimento di ogni anno e i prezzi $PU_{A,i,N}$ così revisionati valgono per la fatturazione (a conguaglio) della componente "E" del servizio "A" erogato nel periodo di riferimento antecedente alla revisione stessa (primo e secondo trimestre dell'anno in corso e terzo e quarto trimestre dell'anno precedente) e per la fatturazione (in acconto) della componente "E" del servizio "A" per il periodo di riferimento successivo (terzo e quarto trimestre dell'anno in corso e primo e secondo trimestre dell'anno successivo)".*

14) Domanda

OIL: Art. 13.11.1.1. Revisione prezzi unitari relativi alla componente energetica "E"

E' corretto interpretare che, per la revisione del prezzo PUA.G, il riferimento per la componente Gasolio N e Gasolio N-I è la rilevazione del gasolio uso riscaldamento (0,1) pagamento differito a 30 giorni e consegna tra i 5.001 e 15.000 litri, al lordo delle accise e al netto dell'IVA, considerato che la CCIAA di Milano non quota più il gasolio pagamento contanti dall' 1/1/2013?

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 1 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara ed in particolare il seguente passaggio relativo al valore $CCIAAMI_{M(N-1)}$: *"valore, espresso in Euro/litro, riferito alla media dei valori settimanali, delle rilevazioni disponibili tra il primo e l'ultimo giorno del Periodo di Riferimento N (N-1), del Gasolio uso riscaldamento (0,1) pagamento a 30 giorni e consegna tra 5.001 e 15.000 litri, riportati sui listini della Camera di Commercio di Milano al lordo delle accise e al netto dell'IVA."*

15) Domanda

Rif. Bando GUUE

"a) possedere la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria OG 11 "Impianti tecnologici". La suddetta qualificazione dovrà sussistere per la classifica corrispondente agli importi massimi dei lavori (importi SOA OG 11), così come determinata all'art. 61, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010;"

(...)

Classificazione documento: Consip Public

b) possedere la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria OG 1 “Edifici civili e industriali”. La suddetta qualificazione dovrà sussistere per la classifica corrispondente agli importi massimi dei lavori (importi SOA OG 1), così come determinata all’art. 61, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Si richiede se, dette qualificazioni/certificazioni siano MANDATORIE per la azienda (e.g. subappaltata, mandante) che dovesse, se del caso, occuparsi ESCLUSIVAMENTE del Servizio F.

Risposta

No, il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 17.3, lettere a) e b) del Bando di Gara non è richiesto ai fini dell’esecuzione dei Servizi di Governo “F”, fermo restando che il RTI nel suo complesso deve soddisfare tutti i requisiti richiesti nel Bando di gara.

16) Domanda

Si richiede se sia possibile subappaltare un intero “Servizio”, nel caso di specie il “Servizio F”.

Risposta

Sì, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e nella documentazione di gara.

17) Domanda

in riferimento ai requisiti di fatturato specifico di cui al punto **17.2 lettera a), Tabelle 1 e 2, del Bando di gara** si chiede se, per la comprova di tale requisito, codesta stazione appaltante utilizzerà il criterio delle competenze o della data di emissione della fattura, in particolare nel caso di utilizzo del criterio delle competenze si chiede di specificare la possibilità di utilizzare fatture emesse in anni successivi al triennio indicato ma con competenze attinenti al triennio di riferimento.

Risposta

Come previsto nel Bando di gara il fatturato specifico di cui al punto 17.2, lett. a (Tabelle 1 e 2) deve essere stato realizzato complessivamente “*negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando*” (GURI 4/12/2015, n. 143). Possono, pertanto, essere utilizzate esclusivamente le fatture che hanno concorso alla formazione del fatturato riportato nel bilancio degli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara.

18) Domanda

Relativamente al requisito richiesto al punto 17.2 “Capacità economica e finanziaria”, Tabella 2, si chiede di confermare che un’impresa non avente un “*fatturato specifico per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e di quelli termici integrati alla climatizzazione invernale atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e vapore e impianto idrico-sanitario) comprensivo dei relativi combustibili da riscaldamento/energia termica necessari per lo svolgimento di tale attività (ad es. Servizio Energia come definito all’art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93 e dal D.Lgs. n. 115/2008 Allegato II e s.m.i.) (IVA esclusa)*” possa presentare offerta in costituendo R.T.I. con un’impresa avente il 100% del requisito richiesto.

Risposta

Si conferma, ma la società non avente un “*fatturato specifico per la gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e di quelli termici integrati alla climatizzazione invernale atti alla produzione di*

Classificazione documento: Consip Public

fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e vapore e impianto idrico-sanitario) comprensivo dei relativi combustibili da riscaldamento/energia termica necessari per lo svolgimento di tale attività (ad es. Servizio Energia come definito all'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93 e dal D.Lgs. n. 115/2008 Allegato II e s.m.i.) (IVA esclusa)" non può rivestire il ruolo di mandataria del RTI.

Si vedano inoltre le risposte ai quesiti nn. 2 e 7.

19) Domanda

Relativamente al requisito di cui al punto 17.2 "Capacità economica e finanziaria", Tabella 1, "Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (IVA esclusa)", si chiede di confermare che tale requisito possa essere soddisfatto da:

1. fatturato derivante da contratti di fornitura di energia elettrica;
2. fatturato derivante da installazioni di impianti fotovoltaici, senza limitazioni relative alla tipologia di sito installativo e/o cliente pubblico o privato.

Risposta

Si conferma. Come indicato nella premessa del Disciplinare, ai fini del raggiungimento del requisito di fatturato specifico indicato nel punto 17.2, lettera a), Tabella 1, del Bando di gara, le attività indicate nel quesito rientrano tra i "servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto".

20) Domanda

Si chiede se, in caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento di concorrenti, sia ammissibile il ricorso all'avvalimento interno come meglio spiegato nel presente esempio:

Società A (ausiliata) che, non possedendo il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2 del Bando in misura tale da poter assumere il ruolo di mandataria, si avvale di una quota di fatturato specifico di cui sopra, messo a disposizione dalla Società B (ausiliaria), anch'essa componente del medesimo raggruppamento partecipante alla procedura di gara di cui in oggetto;

Risposta

Si conferma. E' ammesso il ricorso al c.d. avvalimento "interno" tra imprese dello stesso RTI.

E' tuttavia necessario che i requisiti messi a disposizione dell'impresa ausiliaria siano dalla stessa posseduti in modo tale da consentirle la partecipazione alla gara sia come mandante del RTI, sia in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo RTI, essendo escluso che la stessa impresa possa utilizzare un dato requisito più di una volta.

Resta ferma la necessità di produrre tutta la relativa documentazione richiesta per l'avvalimento dal disciplinare di gara. Si veda anche la risposta al chiarimento n. 3.

21) Domanda

Si chiede di confermare se, una società partecipante alla procedura di gara in oggetto, carente dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando lett. b) e d), poiché non abilitata ad eseguire lavori riconducibili alle sopra menzionate categorie, e non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del DPR 74/2013 (Terzo Responsabile), avvalendosi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., delle categorie SOA OG1 e OG11 di una o più società ausiliarie non partecipante/i alla gara, l'avvalimento relativo alla categoria SOA OG11 possa comportare automaticamente anche l'avvalimento dei requisiti per svolgere la funzione di Terzo Responsabile.

Risposta

Classificazione documento: Consip Public

Il quesito non appare chiaro.

Ad ogni buon conto, si precisa che qualora il Concorrente si avvalga, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le categorie SOA OG1 e OG11 di una o più società ausiliarie, non partecipanti alla gara, l'avvalimento relativo alla categoria SOA OG11 può comportare anche l'avvalimento dei requisiti per svolgere la funzione di Terzo Responsabile di cui al punto III.2.3 lett. d) del bando di gara, purché il Concorrente dichiari espressamente, in conformità all'Allegato 1 al Disciplinare di gara (Dichiarazione necessaria, punto 16), di avvalersi sia del requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) sia del requisito di cui al punto III.2.3 lett. d) del Bando GUUE (che trovano corrispondenza nei punti 17.3 lett. a) e 17.3 lett. d) del Bando GURI).

Si precisa che nella documentazione relativa all'avvalimento il concorrente dovrà indicare precisamente quali sono i requisiti oggetto di avvalimento, inoltre, il/i contratto/i di avvalimento dovrà/anno riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del/i contratto/i, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione a ciascuno dei requisiti oggetto di avvalimento.

Resta fermo che, in caso di partecipazione in forma associata di cui all'articolo 34, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (es. RTI, Consorzi ordinari ecc.), i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), di cui al citato punto III.2.3. del Bando GUUE dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che eseguirà le attività per le quali gli stessi requisiti sono richiesti.

22) Domanda

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, intende segnalare a codesta rispettabile Stazione appaltante alcuni aspetti disciplinati dalla Convenzione e dal relativo Capitolato tecnico che, a nostro giudizio, devono essere sottoposti ad una integrazione o, in alternativa, ad un chiarimento.

Infatti, con riferimento all'art. 13.11 del Capitolato tecnico che disciplina tutto quanto concerne l'applicazione della "Revisione dei prezzi unitari della componente E", sono emerse notevoli criticità per quanto attiene l'applicazione, nei prossimi anni, della revisione dei prezzi del gas metano.

Al riguardo il Governo, come noto, nell'ambito del DDL "concorrenza", già approvato in Consiglio dei Ministri e che attualmente sta terminando il proprio iter di approvazione presso uno dei rami del Parlamento, prevede l'abolizione, dal 2018, del cosiddetto "Mercato Tutelato" con conseguente passaggio al "Mercato libero".

Tenuto conto che il Capitolato tecnico, riguardo la revisione dei prezzi del gas metano, fa riferimento proprio al mercato tutelato che, come detto, è presumibilmente destinato ad essere abolito a far data dal 2018 (vedi art. 13.11 pag. 138 del Capitolato tecnico) e che il predetto articolo 13.11 del Capitolato tecnico non prevede alcuna clausola che possa aiutare le Parti (Fornitore/Consip/Amministrazioni contraenti) ad individuare, dal 2018 in avanti, un nuovo sistema di revisione dei prezzi del gas metano, i concorrenti si troveranno a dover sostenere, al momento di formulare la propria offerta, un'alea di incertezza particolarmente rilevante che incide per circa l'ottanta per cento sul valore economico degli ordinativi di fornitura.

In considerazione di tutto quanto sopraindicato riteniamo necessario che l'art.13.11 del Capitolato tecnico, con riferimento alla parte riguardante la revisione dei prezzi della componente E relativa al gas metano, venga sostituita da una nuova metodologia di revisione che possa essere adottata anche oltre il 2018 consentendo pertanto a tutte le Parti (Fornitore/Consip/Amministrazioni contraenti) una maggiore certezza e linearità nella determinazione dei costi.

Al momento codesta Stazione appaltante utilizza già, nell'ambito delle gare per l'acquisto del gas (Consip Gas 8), una formula che consentirebbe di garantire nel tempo l'individuazione di tutti i parametri necessari alla revisione dei prezzi .

Classificazione documento: Consip Public

In alternativa alla soluzione indicata al paragrafo che precede, chiediamo che codesta Stazione appaltante integri il testo del citato art. 13.11 indicando sin d'ora quale sarà il metodo di determinazione della revisione prezzi del gas metano ove, come presumibile, venga abolito il mercato tutelato.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 1 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

23) Domanda

con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in Raggruppamento di concorrenti, una società mandante, pur carente al 100% del requisito di capacità economica e finanziaria di fatturato specifico ed in particolare: "per servizi analoghi a quelli all'oggetto dell'appalto nonché per servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e di quelli termici integrati alla climatizzazione invernale atti alla produzione di acqua calda sanitaria, acqua surriscaldata e vapore e impianto idrico sanitario, comprensivo dei relativi combustibili da riscaldamento/energia termica necessari per lo svolgimento di tale attività (ad es. Servizio Energia come definito dall'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93 e dal D.Lgs. n. 115/2008 Allegato II e s.m.i.)", possa in ogni caso partecipare alla gara con una quota di partecipazione all'interno del RTI non inferiore al 20%.

Risposta

Si conferma. Si vedano inoltre le risposte ai quesiti numeri 2 e 7.

24) Domanda

Si chiede se può essere utilizzato un carattere inferiore ad 11 punti nelle tabelle al fine di organizzare in maniera più leggibile l'informazione riportata. Si chiede inoltre se in caso di rappresentazione di tabelle od immagini (che schematizzano informazioni tabellari o infografiche) il cui carattere, per questioni di adattamento alla pagina, può risultare inferiore ad 11 punti, comporti l'esclusione dalla gara.

Risposta

L'impiego di un carattere inferiore ad 11 punti in caso di rappresentazione di tabelle od immagini nella Relazione tecnica (che schematizzano informazioni tabellari o infografiche) non costituisce causa di esclusione, ma il carattere prescritto è funzionale alla migliore lettura della Relazione da parte della Commissione giudicatrice.

25) Domanda

Si chiede se il Referente Locale debba essere uno per ogni Amministrazione Contraente, oppure, in caso di amministrazioni con pochi immobili, di piccola dimensione e geograficamente vicini, è possibile prevederne uno a copertura di più amministrazioni.

Risposta

In base a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.2 "Figure/Funzioni minime del Fornitore", il Referente Locale è "la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della singola Amministrazione Contraente della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura, negli eventuali Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento". Per "singola Amministrazione" si intende che ogni Amministrazione ha un Referente Locale che può essere impiegato dal Concorrente per una o più Amministrazioni, in base a parametri dallo stesso individuati e descritti nell'Offerta Tecnica al punto j.3 "Struttura organizzativa che si propone per le fasi di promozione ed adesione dei servizi della Convenzione

Classificazione documento: Consip Public

sul Lotto di riferimento”.

26) Domanda

Si chiede di indicare uno standard di procedura di registrazione dei dati storici per i consumi termici evidenziando le modalità di ripartizione dei consumi per servizio (riscaldamento, acqua calda sanitaria, etc), al fine di effettuare un confronto omogeneo del fabbisogno energetico calcolato "Jck" e del consumo storico "Jsk".

Risposta

Premesso che i dati storici da individuare per la definizione del consumo storico "Jsk" sono relativi alle tre stagioni termiche complete antecedenti la consegna del PTE e quindi ad un periodo temporale antecedente l'adesione alla Convenzione, le modalità per richiedere tali dati all'Amministrazione e valutare gli stessi sono descritte nel Capitolato Tecnico ai seguenti paragrafi:

- 5.1 *“Richiesta Preliminare di Fornitura”*, in cui l'Amministrazione può facoltativamente indicare nella Richiesta Preliminare di Fornitura stessa la spesa storica, su base annua, per la fornitura di combustibili uso riscaldamento ed energia elettrica;
- 5.2.3 *“Sopralluoghi e Check Energetico”*, in cui il Fornitore raccoglie i dati sui consumi energetici, in particolare *“l'attività dovrà consistere nella definizione dei dati energetici utilizzati nelle ultime tre stagioni termiche complete per il servizio “A” (Jsk di cui al paragrafo 13.1.1) ovvero negli ultimi tre anni per il servizio “B”, salvo particolari situazioni contingenti (esempio nuovo edificio), e relativi alle diverse forme di energia approvvigionate (contratti di fornitura, bollette, dati provenienti da sub-contatori o precedenti studi, ecc.) e di eventuali dati disponibili sui maggiori centri di consumo. I dati dovranno essere suddivisi in funzione dei diversi Servizi acquistati e dei diversi vettori forniti”*;
- 5.3.2.1 *“Consistenza del sistema edificio – impianto”*, in cui il Fornitore, nel Piano Tecnico Economico dei Servizi, descrive i fabbisogni energetici, precedentemente individuati/determinati, ovvero *“i dati storici di consumo necessari alla determinazione dei valori delle componenti energetiche dei Servizi “A” e “B” (paragrafo 13.1 e 13.2)”*.
- 13.1.2 *“Valore della componente energia $E_{A,b}$ per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale”* in cui: *“Il calcolo della componente energia $E_{A,b}$ per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale deve essere effettuato soltanto nel caso in cui il sistema edificio-impianto oggetto del Contratto sia una caserma o una casa di pena (facente parte della categoria E.1 (1) così come definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, art. 3 comma 1 e s.m.i.). In tutte le destinazioni d'uso differenti da quelle previste precedentemente della componente Energia “ $E_{A,b}$ ” per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale è pari a zero e ricompresa nel valore della componente Energia “ E_A ” del Servizio Energia A”*.

27) Domanda

con riferimento alla partecipazione alla gara indicata in oggetto, si chiede di conoscere se, nell'ambito di un raggruppamento nel quale la futura mandataria non è in possesso dell'intero requisito di capacità economica e finanziaria contemplato dall'articolo 17.2 del bando [sia in relazione alla tabella A) che alla tabella B)], si possa ricorrere all'istituto dell'avvalimento con il quale una delle mandanti del raggruppamento metta a disposizione della mandataria una quota della propria capacità economica e finanziaria [sia in relazione alla tabella A) che alla tabella B) dell'articolo 17.2 del bando], al fine di consentire alla futura mandataria di integrare il proprio requisito di partecipazione e acquisire in misura complessivamente, prevalente tale requisito rispetto alle altre mandanti”.

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Si conferma. Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 3 e 20.

28) Domanda

In considerazione di quanto previsto a pag. 5 del Disciplinare di gara e, precisamente "...omissis... A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di R.T.I., il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione", si chiede conferma che una società con fatturato specifico di cui al punto 17.2 – lettera a – Tabelle 1 e 2 del Bando di Gara, pari ad euro "zero", può associarsi come mandante ad un RTI già in possesso della totalità del requisito richiesto.

Quanto sopra fermo restando il possesso da parte della medesima società dei requisiti di cui al punto 17.1 lettere a), b) e c) del Bando di gara e fermo restando che, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 17.3 del Bando di gara, le attività per le quali sono richiesti potranno essere svolte soltanto da imprese in possesso di detti requisiti di capacità tecnica.

Risposta

Si conferma. Si vedano le risposte ai quesiti nn. 2, 7, 18 e 23.

29) Domanda

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2) – lettera a – Tabelle 1 e 2 del Bando di Gara (fatturato specifico), si chiede conferma che non vi debba essere corrispondenza della quota % di possesso del suddetto requisito né con la quota % di partecipazione al RTI né con le singole % di esecuzione dei servizi, fermo restando che la mandataria dovrà, comunque, possedere detto requisito, sia con riferimento alla Tabella 1 che alla Tabella 2, in misura maggioritaria in senso relativo ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria, così come prescritto ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.

Risposta

Si conferma. Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 2, 7, 18, 23 e 28.

30) Domanda

Con riferimento alle modalità di comprova del requisito di cui al punto 17.2 -lett. a) del Bando di gara (fatturato specifico) riportate al Paragrafo 6 "controllo sul possesso dei requisiti" del Disciplinare ed in particolare alla possibilità di produrre "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta con firma digitale dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione. In alternativa a quanto precede, la suddetta dichiarazione (resa sempre ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di identità del dichiarante e sottoscritta con firma autografa) potrà essere prodotta in copia informatica in formato pdf. Preceduta da una dichiarazione di conformità all'originale del concorrente resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti altresì la disponibilità a mettere a disposizione della Consip S.p.A. l'originale cartaceo in qualsiasi momento. L'intero documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente", si chiede conferma che una società priva di un organo preposto al controllo contabile possa comunque far sottoscrivere la dichiarazione a comprova da un professionista iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

Risposta

Classificazione documento: Consip Public

Si conferma che una società priva di un organo preposto al controllo contabile possa far sottoscrivere la dichiarazione a comprova del requisito di cui al punto 17.2. lettera a), Tabelle 1 e 2, del Bando di gara da un professionista iscritto nel registro dei Revisori Contabili, con le stesse modalità indicate al par. 6 del Disciplinare di gara.

31) Domanda

Poiché nell'Art. 3.1 del CT viene detto che il fornitore deve garantire "gli obiettivi di risparmio energetico termico ed elettrico dichiarati in Offerta Tecnica, attraverso interventi di razionalizzazione e riqualificazione tecnologica del patrimonio impiantistico, del sistema edificio impianto e, obbligatoriamente per i contratti estesi a 9 anni la riqualificazione energetica delle componenti edili e la conseguente diminuzione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale" e poi nell'Art. 11.2.1 del CT viene specificato che "Il Fornitore deve svolgere interventi di riqualificazione energetica relativi all'involucro del sistema edificio impianto che conseguano almeno il 25% degli obiettivi di risparmio energetico offerti e riportati nel PTE allegato all'OPF", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo cui tale quota del 25% sia da rispettare obbligatoriamente soltanto per i contratti a 9 anni e non per quelli a 6 anni.

Risposta

Si conferma l'interpretazione anche in considerazione di quanto riportato nel paragrafo 11.2.1 del Capitolato Tecnico sotto l'elenco puntato "Obiettivi di Risparmio Energetico Servizio Energia "A" per contratti a nove anni":

"Il Fornitore deve svolgere interventi di riqualificazione energetica relativi all'involucro del sistema edificio impianto che conseguano almeno il 25% (venticinqueper cento) degli obiettivi di risparmio energetico offerti e riportati nel PTE allegato all'OPF".

32) Domanda

Con riferimento all' Art. 11.2.1 del CT si chiede se, per quanto riguarda il calcolo del Risparmio Energetico atteso RE_A la frase "Le grandezze sopra citate vengono calcolate secondo le seguenti fasi operative relativamente alla prima stagione termica completa:

- Identificazione dei sistemi edificio impianto inseriti nell'Ordinativo Principale di Fornitura;";
non debba invece intendersi "Identificazione dei sistemi edificio impianto inseriti nell'Ordinativo Principale di Fornitura e sui quali siano stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica "

Analogamente, con riferimento all'Art.11.2.2 del CT si chiede se, per quanto riguarda il calcolo del Risparmio Energetico Elettrico atteso REE_A la frase "identificazione dei sistemi edificio impianto inseriti nell'Ordinativo Principale di Fornitura relativi al Servizio Energetico Elettrico "B";" non debba invece intendersi "Identificazione dei sistemi edificio impianto inseriti nell'Ordinativo Principale di Fornitura e sui quali siano stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica".

Risposta

Non si conferma.

In particolare sia il calcolo del Risparmio Energetico atteso RE_A che il calcolo del Risparmio Energetico Elettrico atteso REE_A devono essere effettuati su tutti gli edifici inseriti nell'Ordinativo Principale di Fornitura.

Inoltre, per il calcolo del risparmio reale:

- il Risparmio Energetico reale RE_R , di cui al paragrafo 11.2.1 "Obiettivi di Risparmio Energetico Servizio Energia A" del Capitolato Tecnico, è dato dalla somma del Risparmio Energetico reale di tutti gli edifici inseriti nell'OPF;

Classificazione documento: Consip Public

- il Risparmio Energetico Elettrico reale **REE_r**, di cui al paragrafo 11.2.2 “Obiettivi di Risparmio Energetico Servizio Energetico Elettrico B” del Capitolato Tecnico, è dato dalla somma del Risparmio Energetico Elettrico reali dei p-esimi edifici dell’OPF, elencati nel PTE.

Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 41 e 42.

33) Domanda

Con riferimento a quanto riportato nello Schema di risposta dell’Offerta Tecnica (Allegato 2), si chiede conferma l’indicazione “4 Documentazione coperta da riservatezza” è un refuso dovendo essere tale sezione la numero 3.

Risposta

Si veda errata corrige n.ro 2 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

34) Domanda

Con riferimento a quanto riportato nell’Art. 12.4.3 del Capitolato Tecnico, dove viene detto che “Il Verbale di Controllo sarà costituito da due sezioni:

- nella prima sezione il Fornitore deve riportare tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria Preventiva effettuati nel mese di riferimentoomissis...;

- nella seconda sezione il Fornitore deve riportare tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria Correttiva a Guasto eseguiti nel mese di riferimentoomissis...;

- nella terza sezione il Fornitore deve riportare tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria terminati nel mese di riferimento.omissis...;

- nella terza sezione il Fornitore deve riportare tutti gli interventi di Riquilificazione Energetica terminati nel mese di riferimento.omissis...”

si chiede conferma del fatto che trattasi di un refuso e quindi il Verbale di Controllo dovrà essere composto da quattro sezioni.

Risposta

Si veda errata corrige n.ro 3 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

35) Domanda

Nell’ipotesi di partecipazione alla procedura di gara in oggetto in forma di ATI verticale, costituita da due imprese IMPRESA A ed IMPRESA B , in cui l’IMPRESA A possiede per intero i requisiti richiesti al punto 17.2.A. del Bando di gara (fatturato specifico per servizi analoghi) e l’IMPRESA B possiede per intero i requisiti richiesti al punto 17.3.A. e 17.3.B. del Bando di gara (capacità tecnica - possesso qualificazione SOA), SI RICHIEDE in virtù di quanto indicato all’art. 4.1 secondo comma del Disciplinare di gara, di precisare quale delle due imprese dovrà essere indicata come MANDATARIA e la relativa percentuale di ripartizione dell’ATI.

Risposta

Il quesito non è chiaro.

Rispetto all’esempio del quesito se:

- l’IMPRESA A possiede per intero i requisiti richiesti al punto 17.2.A. del Bando di gara, sia tabella 1 “Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto” che tabella 2 “Fatturato specifico per la Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e di quelli termici integrati alla

Classificazione documento: Consip Public

climatizzazione invernale atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e impianto Idrico-Sanitario) comprensivo dei relativi combustibili da riscaldamento / energia termica necessari per lo svolgimento di tale attività”;

- l'IMPRESA B possiede per intero i requisiti richiesti al punto 17.3.A. e 17.3.B del Bando di gara;
- l'IMPRESA A o l'IMPRESA B possiedono i requisiti richiesti al punto 17.3.C e 17.3.D del Bando di gara;
- l'IMPRESA A dichiara di eseguire la prestazione in misura maggioritaria;

allora l'impresa A dovrà essere la mandataria e l'impresa B la mandante.

Le due imprese determineranno la percentuale di ripartizione delle attività all'interno del RTI sulla base delle loro autonome valutazioni, alla luce di quanto previsto dalla *lex specialis*.

Resta fermo che, in caso di partecipazione in forma associata di cui all'articolo 34, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), di cui al punto 17.3 del Bando di gara dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che eseguirà le attività per le quali gli stessi requisiti sono richiesti.

36) Domanda

Con riferimento all'Allegato 10 "Prezzi" si riscontra un errore nella numerazione dei Prezzi Unitari che passa da "A.34" a "A.37", mancano le voci "A.35" e "A.36" : si chiede pertanto se si debba comunque far riferimento alla numerazione riportata nel suddetto documento.

Risposta

Si veda errata corrige n.ro 4 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

37) Domanda

Si chiede di chiarire se la componente energia per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale ($E_{A,b}$) sia remunerata con i Prezzi Unitari alle voci A.G., A.M e A.T dell'Allegato 10 "Prezzi" .

Risposta

Si conferma, i prezzi Unitari $PU_{A,i}$, da utilizzare per il calcolo della componente energia $E_{A,b}$, sono quelli indicati nell'Allegato 10 "Prezzi", Tabella 1 "Servizio Energia A", codice voce A.G., A.M e A.T.

38) Domanda

Si chiede conferma che nella determinazione del paniere di Amministrazioni potenzialmente convenzionabili siano da considerarsi escluse le Aziende Sanitarie Locali, anche per quanto riguarda gli edifici non adibiti a uso sanitario (Strutture non ospedaliere in cui si erogano prestazioni specialistiche come l'attività clinica, di laboratorio e di diagnostica strumentale; Strutture territoriali quali centri di dialisi ad assistenza limitata; Centri di salute mentale, i consultori materno-infantile e i centri distrettuali; Le strutture semiresidenziali, ad esempio i centri diurni psichiatrici; strutture residenziali quali le residenze sanitarie assistenziali, le case protette etc).

Risposta

Si conferma, così come riportato al paragrafo 1 "Premessa e quadro normativo" del Capitolato Tecnico: *"Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnico-prestazionali relativi all'affidamento del Servizio Integrato Energia, da eseguirsi negli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione di quelli in uso all'Amministrazione Sanitaria (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico), che utilizzeranno la Convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 e dell'art. 58 legge n. 388/2000 e s.m.i."*

Classificazione documento: Consip Public

39) Domanda

Con riferimento all'Allegato 2 "Offerta Tecnica", lo schema di risposta presenta una numerazione non sequenziale. Si chiede di confermare che il punto "Documentazione coperta da riservatezza" sia il numero 3 e non il 4 come riportato.

Risposta

Si veda errata corrige n.ro 2 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

40) Domanda

Si chiede di chiarire come varierà l'iter ed i tempi di redazione del PTE nel caso in cui durante il primo incontro o i sopralluoghi si rilevino difformità tra la Richiesta Preliminare di Fornitura ed il reale patrimonio immobiliare e/o i servizi richiesti e realmente necessari all'Amministrazione. Si chiede di confermare che potranno essere concordati con l'Amministrazione i tempi di aggiornamento dell'RPF al fine di mantenere una perfetta coerenza tra la richiesta preliminare di fornitura ed il PTE e che tale tempistica comporterà un aggiornamento nella data di consegna del Piano Tecnico Economico.

Risposta

Non si conferma.

Eventuali difformità tra le informazioni riportate nella Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) e quelle rilevate durante l'esecuzione dell'Audit Preliminare di Fornitura devono essere tenute in considerazione dal Fornitore e recepite nella redazione del Piano Tecnico Economico (PTE), mentre rimangono invariati i tempi di consegna del PTE previsti al paragrafo 5.3 "*Piano Tecnico Economico*" del Capitolato Tecnico.

L'unico parametro che determina la variazione dei tempi di consegna del PTE è il numero di edifici rispetto alla soglia individuata di 30 edifici di cui al suddetto paragrafo.

Inoltre, come indicato al paragrafo 5.1 "*Richiesta Preliminare di Fornitura*" del Capitolato Tecnico, la non validità della RPF è dovuta esclusivamente all'esito negativo di almeno una delle seguenti verifiche:

- *“verificare che l'Amministrazione sia registrata al Sito delle Convenzioni, così come all'art. 3 delle Condizioni Generali;*
- *verificare la validità formale della RPF;*
- *verificare la conformità della RPF ai parametri minimi di accesso alla Convenzione”.*

41) Domanda

Si chiede di chiarire la modalità di gestione delle eventuali dismissioni di immobili rientranti in un OPF. In particolare, si chiede conferma che, nel caso in cui un ente sappia la data di dismissione di un immobile in fase di elaborazione della RPF, che lo stesso rientri sì nel calcolo del canone (nel periodo di gestione) ma non nel calcolo energetico.

Risposta

Il quesito non è chiaro. Tuttavia si specifica che il calcolo energetico citato nel quesito e che si interpreta essere l'*“obiettivo di risparmio energetico”* di cui al paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico, non viene effettuato (calcolato e misurato) sugli edifici oggetto di dismissione in quanto gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati dal Fornitore sono funzione della durata contrattuale esclusivamente prevista pari a 6 o 9 anni.

Il Fornitore dovrà dare evidenza, in fase di elaborazione del PTE, che tali immobili non concorreranno alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di Risparmio energetico.

Il canone annuo dei servizi relativi agli immobili dismessi non viene più riconosciuto (pari a euro zero) a partire dalla data di dismissione, nel periodo di gestione dei suddetti immobili viene calcolato nel rispetto di quanto previsto al

Classificazione documento: Consip Public

paragrafo 13 del Capitolato Tecnico ma non si applica la variazione per condivisione del risparmio energetico ulteriore $\Delta J_{U,k}$ di cui al paragrafo 13.1.1.5 al consumo energetico stagionale (J_{pk}) del k-esimo sistema edificio-impianto oggetto di dismissione.

Nel caso in cui la durata contrattuale per i suddetti immobili oggetto di dismissione sia maggiore o uguale a 6 anni, sugli stessi l'obiettivo di risparmio energetico deve essere considerato quello relativo ai 6 anni e il canone annuo dei servizi viene calcolato nel rispetto di quanto previsto integralmente al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.

42) Domanda

Si chiede di chiarire se in caso di integrazioni di immobili aggiuntivi ad un OPF esista un limite temporale entro cui l'immobile aggiuntivo sia soggetto agli impegni presi in offerta in termini di risparmio energetico e condivisione dei risparmi, ovvero se sia da prevedersi una riparametrizzazione dei valori offerti in funzione del periodo residuo di contratto.

Risposta

Il quesito non è chiaro. Tuttavia si specifica che l'obiettivo di risparmio energetico di cui al paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico, non viene effettuato (calcolato e misurato) sugli immobili aggiuntivi in quanto gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati dal Fornitore sono funzione della durata contrattuale esclusivamente prevista pari a 6 o 9 anni.

Il Fornitore dovrà dare evidenza, in fase di elaborazione del PTE allegato all'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura, che tali immobili non concorreranno alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di Risparmio energetico.

Il canone annuo dei servizi relativi ai suddetti immobili viene calcolato nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico ma non si applica la variazione per condivisione del risparmio energetico ulteriore $\Delta J_{U,k}$ di cui al paragrafo 13.1.1.5 al consumo energetico stagionale (J_{pk}) del k-esimo nuovo sistema edificio-impianto.

Nel caso in cui la durata contrattuale per i suddetti immobili aggiuntivi sia maggiore o uguale a 6 anni, sugli stessi l'obiettivo di risparmio energetico deve essere considerato quello relativo ai 6 anni e il canone annuo dei servizi viene calcolato nel rispetto di quanto previsto integralmente al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.

43) Domanda

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 5.4.1, in cui si legge: "È obbligatorio attivare anche il Servizio Energetico Elettrico "B" su tutti gli edifici dell'OPF nei seguenti casi:

- impianti a pompa di calore elettrica (rif. par. 7.4), utilizzati per il Servizio Energia "A", già presenti su uno o più edifici dell'OPF;
- impianti a pompa di calore elettrica (rif. par. 7.4), utilizzati per il Servizio Energia "A", previsti nel PTE quale intervento di Riqualificazione Energetica.

Si chiede di chiarire come ci si debba comportare relativamente all'attivazione del servizio B nel caso di un OPF composto da una pluralità di edifici di cui solo alcuni con la configurazione impiantistica sopra riportata. E' possibile non attivare il servizio "B" negli edifici che non presentano tale configurazione impiantistica?

Risposta

Non si conferma. Il caso descritto rientra nel caso di cui al primo punto dell'elenco e, pertanto, è obbligatorio attivare anche il Servizio Energetico Elettrico "B" su tutti gli edifici dell'OPF.

Classificazione documento: Consip Public

44) Domanda

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 11.1 "Il Fornitore ha l'obbligo a sue cure spese di fare richiesta ed ottenere i titoli di efficienza energetica, di cui ai decreti ministeriali del 2007/2004 così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 2112/2007" si chiede conferma che nel caso l'evoluzione normativa preveda incentivi diversi il Fornitore possa fare riferimento ai più vantaggiosi per l'Amministrazione.

Risposta

Nel caso in cui l'evoluzione normativa preveda incentivi diversi dai titoli di efficienza energetica di cui all'art. 11.1 del Capitolato Tecnico e tali incentivi siano complessivamente più vantaggiosi per l'Amministrazione, il Fornitore è tenuto a segnalare all'Amministrazione la possibilità di accedere a tali ulteriori incentivi. Il Fornitore dovrà rendere disponibili all'Amministrazione tutte le informazioni, economiche-tecniche e di adempimenti della PA per consentire la corretta valutazione della proposta da parte dell'Amministrazione, specificando i casi in cui tali incentivi prevedano la non cumulabilità con i titoli di efficienza energetica. L'Amministrazione, acquisite tutte le informazioni può esonerare o meno il Fornitore dall'obbligo di acquisizione dei Titoli di Efficienza Energetica sostituendolo con l'obbligo di effettuare, a cure e spese del Fornitore, tutta la procedura necessaria all'acquisizione dei nuovi incentivi.

Resta ferma la titolarità dell'Amministrazione per una quota pari al 50% del valore degli incentivi.

45) Domanda

Con riferimento a quanto riportato al punto 1.4 del disciplinare di gara relativamente all'attivazione parziale del Lotto 4 che interessa le Regioni Trentino Alto Adige e Lombardia 2 (Province di: Bergamo, Brescia e Sondrio): "Si rileva in particolare che rispetto alla precedente edizione SIE 3 non sono state al momento attivate le Convenzioni relative ai seguenti Lotti:

- Lotto 2 - Lombardia (la cui area territoriale interessa parte dei Lotti 3,4, 5 e 6 della presente iniziativa).
- Lotto 3 - Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto (le cui aree territoriali interessano i Lotti 4, 6, 7 e 8 della presente iniziativa)".

Si chiede di fornire il seguente chiarimento: Tutte le aree geografiche del Lotto 4 ricadono nei Lotti 2 e 3 della convenzione SIE3 che risultano entrambi sospesi. Possiamo intendere che si avrà l'attivazione parziale del Lotto 4 solo dopo lo scadere della Convenzione SIE 3 sul Lotto 2 o sul Lotto 3?

Risposta

Si conferma, l'attivazione parziale della convenzione SIE4 - Lotto 4 potrà avvenire solo allo scadere della Convenzione SIE 3 sul Lotto 2 o sul Lotto 3. Si fa presente che per i suddetti lotti 2 e 3 si è concluso il contenzioso.

46) Domanda

Con riferimento a quanto riportato al punto 1.4 del disciplinare di gara relativamente al Lotto11: "Si precisa inoltre che la Convenzione relativa al Lotto 7 della precedente edizione SIE3 (Lazio), che interessa il Lotto 11 della presente iniziativa, al momento non è stata attivata.

Si chiede di fornire il seguente chiarimento: dobbiamo presupporre che l'attivazione della convenzione sul Lotto 11 avverrà in linea con le attivazioni degli altri lotti, oppure dobbiamo presupporre che l'attivazione avverrà solo al termine dello scadere della Convenzione SIE3 sul Lotto 7?

Risposta

L'attivazione della Convenzione SIE4 - Lotto 11 avverrà solo successivamente alla scadenza della convenzione SIE3 - Lotto 7.

Classificazione documento: Consip Public

47) Domanda

Con riferimento a quanto riportato al punto 1.4 del disciplinare di gara: "Laddove l'attivazione parziale della Convenzione relativa ad uno dei Lotti sopra indicati si protragga per più di 8 (otto) mesi, decorrenti dalla data stessa di attivazione, e salva la capienza del Lotto stesso anche incrementata, sarà garantita al Fornitore una proroga obbligatoria di 6 (sei) mesi sui 18 mesi previsti. Resta inteso, che la residua proroga (fino agli ulteriori 12 mesi) potrà essere disposta a discrezione di Consip. Qualora l'attivazione parziale si protragga per un tempo molto superiore agli 8 mesi (in particolare per un periodo superiore ai 12 mesi), decorrenti dalla data di attivazione del lotto e salva la capienza del lotto stessa anche incrementata, si chiede di garantire la proroga obbligatoria per un ulteriore periodo, in aggiunta ai 6 mesi sopra indicati, almeno pari o proporzionale ai mesi eccedenti gli 8 mesi sopra citati.

Risposta

Non si garantisce quanto richiesto nel quesito.

Come previsto nel paragrafo 1.4 del Disciplinare di gara (e nell'art. 5 dello Schema di Convenzione) nel caso in cui *"l'attivazione parziale della Convenzione relativa ad uno dei Lotti ... si protragga per più di 8 (otto) mesi, decorrenti dalla data stessa di attivazione, e salva la capienza del Lotto stesso anche incrementata, sarà garantita al Fornitore una proroga obbligatoria di 6 (sei) mesi sui 18 mesi previsti".* La residua proroga (fino agli ulteriori 12 mesi) potrà essere disposta solo a discrezione di Consip.

48) Domanda

Riferimento art. 17.3 lett. a) e b) del bando di gara.

Si chiede di chiarire se, in caso di impresa che intende partecipare a tutti i lotti, con riferimento alla sola categoria OG1, il cui importo complessivo dei lavori ammonta a Euro 5.730.300,00 =, tenuto conto altresì della possibilità di aggiudicazione fino ad un Massimo di 4 lotti, è ammessa la facoltà di partecipare con la sola categoria V avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 61 co. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i..

Risposta

Si conferma, il possesso della classifica V con riferimento alla categoria OG1 qualifica l'impresa per il requisito di cui al punto 17.3 lettera b) del Bando di gara per la partecipazione a tutti i lotti, a prescindere dal limite di aggiudicazione fissato pari a 4 lotti.

49) Domanda

Con riferimento al Bando di gara avente ad oggetto l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell'art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388/2000 – ID 1615, si riporta qui di seguito richiesta di chiarimento: con riferimento al Disciplinare di Gara – Capitolo 6 "Modalità di aggiudicazione della gara", sezione "Controllo sul possesso dei requisiti" ed in particolare a quanto indicato in merito al requisito di cui al punto 17.3, lettera c) del Bando di gara, si chiede di indicare se il documento attestante il possesso delle abilitazioni previste dal D.M. n. 37/2008 sia la Visura Ordinaria C.C.I.A.A., il Certificato di Iscrizione C.C.I.A.A. o quale altro documento.

Risposta

La comprova dei requisiti di cui al punto 17.3 lettera c) del Bando di gara, può essere soddisfatta presentando copia conforme all'originale del Certificato – in corso di validità - di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente. La dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere sottoscritta con firma digitale del concorrente.

Classificazione documento: Consip Public

50) Domanda

L'Allegato 2 – Offerta Tecnica recita: “Alla Relazione Tecnica in originale dovranno essere aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile”.

A tal riguardo, si chiede di confermare l'interpretazione della scrivente secondo la quale tali copie, seppur conformi all'originale, possano non riportare la sottoscrizione del legale rappresentante, come prescritta per la copia in originale.

Risposta

Si conferma.

51) Domanda

Si chiede di confermare se, in caso di partecipazione alla procedura in oggetto nella forma di raggruppamento temporaneo di Imprese costituendo/costituito, le mandanti che possiedono i requisiti tecnici previsti debbano possedere obbligatoriamente i requisiti di capacità economica finanziaria richiesti al punto 17.2 (tabella 1 e tabella 2) del bando, oppure tali requisiti possano essere posseduti in maniera totalitaria dalla mandataria.

Risposta

Si conferma che i requisiti di capacità economico finanziaria, richiesti al punto 17.2 lett. a) (tabella 1 e tabella 2) del bando di gara, possono essere posseduti in maniera totalitaria dalla mandataria. Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 2, 7, 18, 23, 28 e 35.

52) Domanda

In riferimento al par. 5.4.1 dell'Allegato 5 – Capitolato Tecnico, si richiede, a codesta spettabile Amministrazione, di chiarire il criterio di obbligatorietà di attivazione del Servizio B all'interno dell'ordinativo minimo della convenzione. In particolare, alla luce della casistica indicata a pag.35 (punto elenco relativo ai due casi della “pompa di calore elettrica”), appare non del tutto comprensibile l'estensione dell'attivazione obbligatoria del Servizio B “su tutti gli edifici dell'OPF”.

Risposta

Si veda quanto riportato alla risposta del quesito 43 e si conferma quanto riportato al paragrafo 5.4.1 “*Modalità di Attivazione dei servizi obbligatori: Ordinativo Minimo*” del Capitolato Tecnico in cui l'ordinativo minimo è dato dal **Servizio Energia “A”** e obbligatoriamente anche dal **Servizio Energetico Elettrico “B”** nei seguenti casi:

- “*impianti a pompa di calore elettrica (rif. par. 7.4), utilizzati per il Servizio Energia “A”, già presenti su uno o più edifici dell'OPF;*”
- “*impianti a pompa di calore elettrica (rif. par. 7.4), utilizzati per il Servizio Energia “A”, previsti nel PTE quale intervento di Riqualificazione Energetica;*”

tali obblighi decadono nei casi in cui la pompa di calore sia alimentata da uno dei combustibili previsti dal servizio “A” (rif. par. 13.1.1 del Capitolato Tecnico).

53) Domanda

In riferimento all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico “*Schede attività programmate*”, si richiede, a codesta spettabile Amministrazione, di verificare ed eventualmente rettificare le frequenze di alcune specifiche attività, in particolare:

Classificazione documento: Consip Public

pag. 45 e pag. 51, “Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare l'efficacia dell'avviamento”; pag. 37, “sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati”.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 5 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

54) Domanda

In riferimento all'Allegato 10 – Prezzi, si richiede, a codesta spettabile Amministrazione, di verificare ed eventualmente rettificare la corretta sequenza (codifica e tipologica) delle voci PU relativi al Servizio A riportati a pag. 5 (in particolare si passa da A.34 ad A.37).

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 4 pubblicata in data 19/02/2016 sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara.

55) Domanda

In riferimento ai paragrafi 13.1.1.5 e 13.2.1.4 dell'Allegato 5 – Capitolato Tecnico, si richiede, a codesta spettabile Amministrazione, di verificare nel merito ed eventualmente rivalutare nelle modalità computazionali, l'applicazione del correttivo, in riduzione al fabbisogno standard termico/elettrico, per la “condivisione del risparmio energetico ulteriore agli obiettivi di risparmio”. Tale applicazione appare infatti eccessivamente penalizzante per il fornitore del Servizio energia termico/elettrico, da un punto di vista della sostenibilità economico-gestionale della convenzione e degli interventi di riqualificazione energetica in essa previsti, in quanto, escludendo i casi di interventi di riqualificazione energetica finanziati dall'Amministrazione: esiste già nella convenzione l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio termici/elettrici dichiarati in sede di offerta tecnica, eventualmente soggetti a penali in caso di mancato raggiungimento; esiste già nella convenzione la presenza di una condivisione minima del risparmio (termico ed elettrico) conseguito, già ulteriormente e potenzialmente migliorabile dall'offerente nell'offerta economica; esiste già nella convenzione l'obbligo di realizzare, a totale carico tecnico/economico del fornitore, interventi di riqualificazione energetica (termica ed elettrica) per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio dichiarati in sede di offerta; non esiste nel sistema di remunerazione della convenzione né un meccanismo premiante nel caso in cui il Fornitore superi gli obiettivi di risparmio (termici ed elettrici) né una assegnazione totale dei proventi ricavati dalla vendita dei titoli di efficienza energetica (limitata al 50%). Inoltre, l'applicazione del correttivo per la “condivisione del risparmio energetico ulteriore agli obiettivi di risparmio”, nella struttura di remunerazione descritta in capitolato, non sembra incentivare né la realizzazione, da parte del fornitore, di ulteriori interventi di riqualificazione energetica oltre quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi di risparmio, né modalità gestionali del fornitore volte all'ulteriore miglioramento degli obiettivi di risparmio dichiarati in sede di offerta.

Risposta

Il quesito non è chiaro e comunque si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

56) Domanda

Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla sezione 17.2 (fatturato specifico) del bando di gara, si chiede conferma che non vi debba essere corrispondenza tra la quota % di possesso del suddetto requisito, quota % di partecipazione al RTI, e quota % di esecuzione, fermo restando che la mandataria dovrà comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria così come previsto dall'art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Classificazione documento: Consip Public

Risposta

Si conferma, si vedano le risposte ai quesiti nn. 2, 7, 23 e 29.

57) Domanda

Premesso che trattasi di gara a livello nazionale, e che, in caso di partecipazione di un Consorzio di Cooperative di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, lo stesso, in qualità di concorrente, indica i consorziati designati quali esecutori, si chiede conferma che il Consorzio di Cooperative medesimo possa designare consorziate differenti per ciascun lotto in relazione anche alla presenza territoriale delle stesse; diversamente se è necessario indicare per ciascun lotto le medesime consorziate esecutrici.

Risposta

Si conferma che il Consorzio di cooperative di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 possa designare consorziate differenti per ciascun lotto. Resta fermo che il Consorzio dovrà indicare per ogni lotto al quale partecipa le imprese consorziate esecutrici e si ricorda che, come previsto al punto 17.3 del Bando di gara, i requisiti di capacità tecnica dovranno essere posseduti da ciascuna impresa (ovvero consorziata esecutrice) che eseguirà le attività per le quali sono richiesti i suddetti requisiti.

58) Domanda

Con riferimento all'appalto in oggetto, si chiede che l'Allegato 3 Offerta economica venga reso disponibile in formato word.

Risposta

Il fac-simile di Offerta Economica è disponibile sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara a partire dal 04/03/2016.

59) Domanda

In riferimento alla gara in oggetto, dall'analisi della Documentazione di gara solleviamo le seguenti perplessità: in fase di aggiudicazione bisogna presentare :

- 1 cauzione definitiva di € 600.000 che garantisca la convenzione principale (che in teoria ha durata 24 mesi)
- Numero "X" di definitive derivanti dalla conclusione dei singoli contratti nascenti in forza della Convenzione principale. Ogni singolo contratto ha una durata che va dai 6 ai 9 anni.

Sia per la cauzione principale che per le singole applicative viene precisato che cessano alla esatta esecuzione delle obbligazioni.

Si chiede di chiarire

1) Relativamente alla durata principale:

Partendo dal presupposto che si possono stipulare singoli contratti all'interno dei 24 mesi, ognuno dei quali viene emesso con separata cauzione, siamo certi che la definitiva principale non sia legata alla durata dei singoli contratti applicativi?

2) Relativamente alla durata degli applicativi:

6 o 9 anni. La cauzione che viene accesa per i singoli contratti deve avere validità iniziale di 5/6 anni o può essere emessa garanzia con proroghe? Questo anche in virtù del fatto che è previsto lo svincolo progressivo fino all'80%.

3) Relativamente alla possibilità di escussione.

Riporto a quanto indicato a pag 80 del disciplinare:

Classificazione documento: Consip Public

La Cauzione rilasciata a favore di Consip copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura.

La domanda è: quanto dura? 24 mesi oppure 24 mesi + 6/9 per gli applicativi?

In caso di inesatto adempimento di uno dei singoli contratti si escute solo la definitiva di riferimento o anche quella a favore di Consip?

Risposta

Si riportano di seguito le risposte ai singoli punti.

- 1) La garanzia definitiva in favore di Consip durerà fino all'esecuzione dei singoli contratti attuativi, in particolare come riportato nella documentazione di gara:
 - al paragrafo 8.1 *“Cauzione definitiva”* del Disciplinare di gara: *“Ai fini della stipula della Convenzione, l’Aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00), in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.”;*
 - alla lett. b MOD. 1. nell'allegato 6 al Disciplinare di gara *“con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura”.*
- 2) La cauzione che viene accesa per i singoli contratti attuativi deve avere validità iniziale di 6 o 9 anni (in ragione della scelta della singola Amministrazione) come si evince dal paragrafo 8.1 *“Cauzione definitiva”* del Disciplinare di gara: *“Il Fornitore di ciascun Lotto è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi”.* Lo svincolo progressivo fino all'80% è previsto per legge in ragione e misura dell'avanzamento dell'esecuzione, così come previsto al medesimo paragrafo del Disciplinare di gara.
- 3) In merito alla durata della cauzione rilasciata a favore di Consip si veda la risposta di cui al p.to 1. In caso di inesatto adempimento di uno dei singoli contratti si escute solo la garanzia definitiva relativa a tale contratto; restano ferme le eventuali conseguenze che da tale inesatto adempimento possono derivare sull'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e sulla eventuale possibilità di escutere anche la cauzione definitiva in favore di Consip.

60) Domanda

Un RTI che già soddisfa tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti dal bando di gara può cooptare nel proprio raggruppamento una società distributrice di energia elettrica e gas, priva dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al punto 17.2 del bando, ma che nel raggruppamento è candidata a svolgere la sola fornitura dei vettori energetici?

Risposta

Si conferma. La *“società distributrice di energia elettrica e gas”*, priva dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al punto 17.2 del bando di gara, può partecipare all'RTI (in possesso di tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti dal bando di gara) e svolgere la sola fornitura dei vettori energetici, nel rispetto della specifica normativa vigente.

Si precisa che ai fini del raggiungimento del requisito di fatturato specifico indicato nel punto 17.2, lettera a), Tabella 1, del Bando di gara, per *“servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto”*, si intende anche la fornitura di combustibili

Classificazione documento: Consip Public

da riscaldamento/energia termica e la fornitura di energia elettrica così come indicato nell'elenco dei servizi analoghi riportati in Premessa del Disciplinare.

61) Domanda

Si chiede una conferma esplicita che il divieto di partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, sancita nel punto 4.1. del disciplinare ovviamente non si applica all'avvalimento infra raggruppamento vale a dire nel caso che le due imprese, impresa ausiliaria e colei che si avvale, facciano parte dello stesso raggruppamento.

Risposta

Si conferma, si vedano le risposte ai chiarimenti nn. 3, 20 e 27.

62) Domanda

Il paragrafo 17.2 (Capacità economica e finanziaria) del bando di Gara prevede che il concorrente deve.

a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto non inferiore a quello indicato, relativamente a ciascun Lotto, nella Tabella 1;

b) con riferimento al fatturato specifico di cui alla precedente lettera a), tale fatturato dovrà almeno essere costituito, per ciascun lotto, dagli importi di cui alla Tabella 2 [Fatturato specifico per la Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernali e di quelli termici integrati alla climatizzazione invernale atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e impianto idrico -Sanitario) comprensivo dei relativi combustibili da riscaldamento/ energia termica necessari per lo svolgimento di tale attività (ad es. Servizio Energia come definito dall'art 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93 e dal D.Lgs. n. 115/2008 Allegato II e s.m.i)].

Si chiede di confermare che il requisito di cui alla precedente lettera b) possa essere assolto anche mediante contratti di gestione, conduzione manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale che non comprendono la fornitura del relativo combustibile.

Risposta

Non si conferma.

63) Domanda

A pag. 77 del Capitolato tecnico, relativamente a Obiettivi di Risparmio Energetico "Il Fornitore deve svolgere interventi di riqualificazione energetica relativi all'involucro del sistema edificio impianto che conseguano almeno il 25% (venticinqueper cento) degli obiettivi di risparmio energetico offerti e riportati nel PTE allegato all'OPF."

Si chiede conferma del fatto che la frase citata è riferita solo ai contratti a nove anni, e non anche a quella a sei anni, per i quali sembra non esserci alcun vincolo relativamente agli interventi sull'involucro.

Risposta

Si conferma, si veda la risposta al chiarimento 31.

64) Domanda

Classificazione documento: Consip Public

Con la presente siamo a chiedere conferma che al fine di comprovare ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 il requisito di cui al punto 17.2, lettera a), Tabella 1 e 2, del Bando di gara sia possibile fornire una dichiarazione giurata resa da professionista abilitato in alternativa alla dichiarazione resa dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società.

Risposta

Si conferma, se il professionista abilitato è iscritto nel registro del Revisori Contabili. Si veda la risposta al chiarimento 30.

65) Domanda

A pag. 77 del Capitolato tecnico, relativamente a Obiettivi di Risparmio Energetico Servizio Energia "A" per contratti a nove anni si specifica quanto segue: "Il Fornitore deve svolgere interventi di riqualificazione energetica relativi all'involucro del sistema edificio impianto che conseguano almeno il 25% (venticinqueper cento) degli obiettivi di risparmio energetico offerti e riportati nel PTE allegato all'OPF."

Si chiede conferma del fatto che la frase citata è riferita solo ai contratti a nove anni, e non anche a quella a sei anni, per i quali sembra non esserci alcun vincolo relativamente agli interventi sull'involucro.

Risposta

Si conferma, si veda la risposta ai quesiti nn. 63 e 31.

66) Domanda

Il bando riguarda un cd. contratto misto avente ad oggetto servizi, forniture e lavori che, in conformità alle disposizioni dell'art. 14 commi 2, lett. c) e 3 del D.Lgs 163/2006 ("Codice"), è definito un appalto di servizi.

Per previsione dell'Art. 15 del D.lgs. n.163, per concorrere alla procedura di affidamento di un contratto misto, il concorrente deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità stabiliti dal Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e fornitura prevista dal contratto.

Come chiarito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) con la Deliberazione del 21 maggio 2014 n.21, in un appalto misto che comprende i lavori, i requisiti di capacità per le prestazioni di lavori devono essere richiesti dal bando e dimostrati dai concorrenti secondo le regole della disciplina di qualificazione dei lavori pubblici e, quindi, anche secondo le disposizione dell'art. 61 del D.P.R. n.207/2010.

Ciò premesso, si rileva che quale requisito di capacità tecnica, l'art. 17.3 lett. a) e b) del Bando richiede di possedere la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA per la categoria OG11 "impianti tecnologici" e OG1 "Edifici civili e industriali". La suddetta qualificazione, per previsione del Bando, deve sussistere per la classifica, così come individuata dal D.P.R. 207/2010, corrispondente agli importi massimi dei lavori secondo i criteri individuati nel Disciplinare di gara. Il bando, quindi, nella Tabella 3 ("Tabella 3") e Tabella 4 ("Tabella 4"), per ogni lotto indica gli importi massimi dei Lavori (importi SOA) e le corrispondenti classifiche, così come determinate dall'art. 61 comma 4 del D.P.R. n.207/2010.

Ciò premesso, considerato che la disciplina sulla qualificazione per le prestazioni di lavori applicabile al Bando è contenuta nell'art. 61 del D.P.R. n.207/2010, il quale al comma 2 prevede che "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto", si chiede di confermare che:

Classificazione documento: Consip Public

può partecipare alla procedura di gara il concorrente che, per i lotti d'interesse, soddisfi il requisito prescritto dall'art. 17.3 lett. a) e b) del bando raggiungendo l'importo SOA (per la somma degli specifici lotti) nella Tabella 3 e Tabella 4 grazie all'incremento del 20% previsto dall'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 della propria classifica SOA.

Risposta

Si conferma. Si veda anche la risposta al quesito n. 8.

Direzione Sourcing Servizi e Utility
Arch. Marco Gasparri
(Il Direttore)
f.to digitalmente